

Trento, 24 dicembre 2021
VC/DS/edAi Sindaci dei Comuni trentini
interoperabilità PITRE/PEC

OGGETTO: Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con nota prot. 13540 dd. 06/12/2021, avente ad oggetto *"Ricognizione opere riferibili potenzialmente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e al Piano Nazionale per il Fondo Attività Complementari."*, è stato segnalato che le risorse in oggetto, secondo quanto disposto dall'art. 20 del Decreto-legge n. 152 del 2021, sono riferibili al PNRR, con la necessaria applicazione delle relative procedure.

In attesa dei chiarimenti richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul regime da applicare alle annualità 2020 e 2021 e relativamente agli adempimenti riferiti al monitoraggio delle risorse, con la presente pare utile richiamare alcune novità che incidono sulla programmazione degli enti.

Secondo le disposizioni del comma 29, art. 1, della L. 160/2019, i contributi in oggetto possono essere utilizzati per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il DL 152/2021 ha inserito il comma 31-bis alla L. 160/2019 prevedendo che i comuni beneficiari debbano utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29.

A titolo di esempio, un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a cui è stato assegnato negli anni 2020-2024 la somma di 300.000 euro, dovrà utilizzare almeno 150.000 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si riportano le risorse assegnate nell'annualità 2020-2024 per ogni fascia demografica e si ricorda che è possibile prevedere fin da subito le risorse nel bilancio 2022-2024 (sono accertabili con la delibera di Giunta Provinciale che assegna le risorse; i riferimenti sono nella tabella sottostante).





FASCIA DEMOGRAFICA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE 2020-2024
Delibera della Giunta Provinciale che assegna le risorse	DG n. 412 del 27/03/2020	DG n. 412 del 27/03/2020 e n. 356 del 05/03/2021	DG n. 412 del 27/03/2020	DG. N. 356 del 05/03/2021		
comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	300.000 €
i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti	70.000 €	140.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	420.000 €
comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti	90.000 €	180.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	540.000 €
i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti	130.000 €	260.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	780.000 €
comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti	170.000 €	340.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	1.020.000 €
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti	210.000 €	420.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	1.260.000 €
comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti	250.000 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	1.500.000 €

Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 32, gli enti sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno di contributo. Pertanto, i lavori finanziati con le risorse dell'annualità 2022, dovranno essere avviati entro il 15 settembre 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2023.

Rimane l'obbligo di monitoraggio degli interventi in BDAP-MOP anche per gli anni 2022-2024, secondo le disposizioni previste dal comma 35, art. 1 della L. 160/2019 e dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2021. A tali adempimenti, si affiancherà l'obbligo di monitoraggio sul sistema previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, di prossima attivazione.

In merito a quanto sopra, e rispetto alle ulteriori disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, si anticipa che il Gruppo di lavoro congiunto PAT-CAL per l'accesso degli Enti locali alle risorse del PNRR promuoverà, a tempo debito, un'adeguata informativa.

Ulteriori ed importanti informazioni sono contenute nel comunicato del Ministero dell'Interno e relativo allegato, che riepiloga la disciplina di alcune risorse passate nella programmazione del PNRR, (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021>), a cui si rinvia per un'attenta lettura.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna